

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1206-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme sulle concessioni di depositi di oli minerali e
modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di
fabbricazione sui prodotti petroliferi

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1980
(V. Stampato n. 1327)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 dicembre 1980*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1206, approvato in sede legislativa dalla VI Commissione della Camera dei deputati, fissa nuove norme sulle concessioni di depositi di oli minerali e modifica alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

Il provvedimento trae origine dalla necessità — resa acuta dai gravi fenomeni di evasione fiscale nel settore — di sottoporre ad una più severa disciplina e ad una maggiore tutela degli interessi fiscali il rilascio delle concessioni per i depositi di oli minerali per uso commerciale. Infatti, la proliferazione indiscriminata degli impianti destinati alla custodia e alla vendita di oli minerali, favorendo una intrecciata ed incontrollabile movimentazione del prodotto, costituisce una delle cause principali delle evasioni fiscali.

Già precedenti provvedimenti legislativi e atti amministrativi dell'Amministrazione finanziaria avevano introdotto norme e procedimenti più rigidi per il rilascio di concessioni di depositi per uso commerciale e per un maggior controllo sul movimento di alcuni prodotti petroliferi più facilmente soggetti all'evasione dell'imposta di fabbricazione, quali i carburanti agricoli, l'olio da gas e il petrolio adulterati per uso riscaldamento, che godono di trattamento fiscale agevolato.

D'altra parte la natura stessa dei prodotti petroliferi e la loro differenziata utilizzazione e destinazione, le fasi successive ed ineliminabili dell'importazione e dello stoccaggio del greggio, della lavorazione e deposito nelle raffinerie, la varietà dei prodotti petroliferi destinati o alla esportazione o al consumo interno, l'esigenza di assicurare a tutto il territorio nazionale costanti approvvigionamenti con una adeguata rete di distribuzione, costituiscono altrettanti elementi di complessità che si intersecano con la già articolata manovra tributaria che presiede all'applicazione

dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

Peraltro questa imposta — disciplinata da 22 provvedimenti di legge — prevede aliquote diversificate, in rapporto alla qualità e alla destinazione del prodotto petrolifero, in numero elevato (con 15 aliquote normali d'imposta, 27 aliquote ridotte, più di 50 prodotti ammessi in esenzione d'imposta, oltre all'abbuono di imposta per i prodotti destinati alla esportazione), tale da richiedere un sistema di controlli e meccanismi di accertamento rivelatisi insufficienti a coprire gli spazi di evasione tributaria e di frode fiscale offerti dal sistema in atto.

Da ciò discende l'inderogabile necessità di adottare una nuova e più rispondente normativa generale dell'imposta di fabbricazione — sollecitata anche in sede di Commissione — per la quale il Governo ha già incaricato una apposita commissione per la elaborazione di un disegno di legge di prossima presentazione al Parlamento.

In attesa della nuova normativa può ritenersi intanto utile l'adozione del provvedimento al nostro esame che consente di assicurare all'Amministrazione finanziaria ulteriori e idonei strumenti di accertamento intesi ad irrigidire le norme di cautela fiscale contenute nella legislazione vigente.

Questo provvedimento, per sua natura delimitato e teso a recepire alcuni correttivi e nuove procedure riguardanti la movimentazione dei prodotti petroliferi, le concessioni ed i controlli sui depositi di oli minerali ai fini dell'imposta di fabbricazione, non prevede norme di riassetto del settore, che d'altra parte investirebbero diverse Amministrazioni statali e che dovranno formare oggetto dell'annunciato disegno di legge governativo.

Il disegno di legge n. 1206 si compone di 10 articoli in parte emendati in sede di esame da parte della 6^a Commissione, tenendo conto dei pareri espressi dalle Commissioni 1^a, 2^a e 10^a.

L'articolo 1 introduce ulteriori garanzie nel rilascio di concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e stabilisce le relative competenze degli organi regionali, provinciali e tecnici.

L'articolo 2 prevede nuove norme relative alla licenza di esercizio, le penalità e i provvedimenti cautelativi nei casi di rinvio a giudizio nonché la costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia degli obblighi fiscali.

L'articolo 3 disciplina il trasferimento di prodotti petroliferi finiti tra raffinerie a scopo di immagazzinamento e di prodotti di provenienza estera al fine di utilizzare l'intera capacità di stoccaggio delle raffinerie, evitando la necessità di installare nuovi depositi.

Gli articoli 4 e 5 prescrivono il controllo del Ministero delle finanze sulle operazioni di miscelazione degli oli combustibili, non previsto dalle norme vigenti, e l'accertamento delle esigenze economiche per i trasferimenti dei prodotti petroliferi gravati d'imposta.

L'articolo 6 modifica la norma in vigore che prevede la distruzione dei residui oleosi e, allo scopo di evitare lo spreco di combustibile, prevede per i materiali residuali

utilizzati l'assoggettamento al trattamento tributario agevolato.

L'articolo 7 disciplina la movimentazione dei prodotti petroliferi tra i depositi liberi (cioè contenenti prodotti che hanno assolto il debito di imposta), limitando — salvo alcune eccezioni — ai depositi di capacità superiore ai 3.000 metri cubi la possibilità del rilascio della apposita autorizzazione ministeriale.

Con l'articolo 8, che modifica l'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, si assoggetta ad imposta l'etilfluido aggiunto alla benzina, che ne è attualmente esentato.

L'articolo 9 unifica in capo agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF) o delle dogane il servizio di accertamento dei prodotti petroliferi, compresi quelli provenienti dall'estero o destinati alla esportazione, rendendo più snelle ed efficaci le operazioni tecnico-amministrative di verifica e di accertamento.

L'articolo 10 fissa i termini di entrata in vigore di alcune norme del disegno di legge.

La 6^a Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo da essa proposto.

NEPI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

4 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

Ravvisa tuttavia la necessità di coordinare tra loro il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 2, laddove, da una parte, si fa riferimento al rinvio a giudizio per la sospensione della licenza e, dall'altra, per la cessazione degli effetti di tale sospensione, alla pronuncia di proscioglimento, che costituisce in realtà un *prius* rispetto al rinvio a giudizio. Richiama l'attenzione sulla necessità di una migliore formulazione del quinto comma dello stesso articolo.

Occorre poi chiarire, al secondo comma dell'articolo 7, la portata della fattispecie della prevista autorizzazione avente « carattere di generalità anche per un solo prodotto ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La concessione per l'impianto e per l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, può essere accordata solo a soggetti aventi adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica atta a garantire la regolare gestione dell'impianto e del deposito.

Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui al precedente comma, di competenza del prefetto, deve essere sentito, a fini prevalentemente fiscali, il parere del competente comando del Corpo della guardia di finanza, oltre ai pareri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dall'articolo 2 della legge 7 maggio 1965, n. 460.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per le concessioni rilasciate dagli organi delle Regioni competenti ai sensi della legislazione vigente. Sono fatte salve le norme relative agli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni.

I provvedimenti adottati sulle domande di concessione ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, e della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, devono essere motivati.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« I titolari dei depositi di oli minerali delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 1, devono essere muniti di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dai certificati di provenienza della merce, devono essere restituiti al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

Della licenza di cui al comma precedente devono essere muniti anche i titolari dei depositi di oli minerali sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata nonchè dei depositi di gas di petrolio liquefatti per uso commerciale. Detta licenza è rilasciata dalla circoscrizione doganale o dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza.

La licenza di esercizio di cui ai commi precedenti ha la durata di un triennio dalla data del rilascio. Il soggetto interessato deve chiedere il rinnovo della licenza almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il rinnovo della licenza è richiesto oltre il termine sopra indicato, ma prima della scadenza, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. Se la domanda di rin-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« c) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali ».

Identico:

« *Identico.*

Identico.

La licenza di esercizio di cui ai commi precedenti ha la durata di un triennio dalla data del rilascio. Il soggetto interessato deve chiedere il rinnovo della licenza almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il rinnovo della licenza è richiesto oltre il termine sopra indicato, ma prima della scadenza, si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000. Se la domanda di rin-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

novo non è presentata prima della scadenza la licenza si intende decaduta. L'ufficio finanziario competente deve provvedere al rinnovo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

Il titolare della concessione ed il locatario sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione del deposito.

La licenza di esercizio dei depositi per uso commerciale viene sospesa dal dirigente dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia stato rinviato a giudizio per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto costituenti delitti punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, a' termini del presente decreto o delle leggi in materia doganale.

Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna, passata in giudicato, importa la revoca della licenza di esercizio nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

novo non è presentata prima della scadenza la licenza si intende decaduta. L'ufficio finanziario competente deve provvedere al rinnovo entro 90 giorni della presentazione della domanda di rinnovo. Fino a tale termine l'esercizio è prorogato con autorizzazione provvisoria.

Identico.

Nell'ipotesi di locazione di un deposito commerciale, il locatario è tenuto a costituire a favore dell'amministrazione finanziaria fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di imposte di fabbricazione derivanti dalla gestione del deposito. La fidejussione deve essere costituita per un ammontare pari al valore del bene patrimoniale corrispondente al deposito accertato dall'Ufficio tecnico erariale.

Il locatario è esonerato dall'obbligo della fidejussione qualora il titolare del deposito si costituisca solidalmente responsabile con l'affittuario per l'adempimento degli obblighi suddetti.

Identico.

Identico ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« I prodotti finiti sono estratti dallo stabilimento con pagamento del tributo. Possono altresì essere estratti sotto vincolo di bolletta di cauzione per l'esportazione o per particolari impieghi, ammessi ad agevolazioni fiscali, nonchè per il trasferimento ad altre raffinerie a ciclo completo, a scopo di immagazzinamento, sotto l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Ministro delle finanze ».

Art. 4.

Le operazioni di miscelezioni previste dalla lettera *H* della tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono subordinate alla osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta a cauzione, per l'esportazione o per particolari impieghi ammessi ad agevolazioni fiscali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

All'articolo 12 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro delle finanze, nei casi di riconosciuta necessità derivanti da esigenze di ordine distributivo o da persistente crisi di mercato, può consentire che i prodotti petroliferi finiti vengano trasferiti a mezzo oleodotto o via mare, sotto vincolo di bolletta di cauzione, da una ad altra raffineria a ciclo completo, a scopo di immagazzinamento, stabilendo nel relativo provvedimento le prescrizioni atte ad agevolare i controlli o a prevenire il pericolo di evasioni.

Il Ministro delle finanze può inoltre consentire, nei casi previsti dal precedente comma, che i prodotti petroliferi finiti di provenienza estera siano custoditi nei serbatoi degli impianti di lavorazione, previo pagamento dei diritti dovuti ad eccezione della sovrimposta di confine ».

Art. 4

Identico.

Art. 5.

Identico:

« L'amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta a cauzione, per l'esportazione o per particolari impieghi ammessi ad agevolazioni fiscali;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

i trasferimenti in cauzione ad altri magazzini simili possono essere consentiti solo se giustificati sotto l'aspetto economico od operativo e sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze ».

Art. 6.

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, può consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa, i prodotti di cui ai commi precedenti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonchè i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuali dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, riconosciuti non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere recuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e senza utilizzazione del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle relative obbligazioni tributarie. Qualora vengano destinati alla combustione con utilizzazione del calore si rende applicabile il trattamento previsto nel precedente comma, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze ».

Art. 7.

I prodotti petroliferi custoditi nei depositi liberi di oli minerali, per uso commerciale, non possono essere trasferiti ad altri depositi simili.

Il trasferimento di prodotti petroliferi ad altri depositi liberi di oli minerali, per uso commerciale, può essere autorizzato solo per i depositi soggetti a concessione ministeriale e che assolvono la funzione di rifornimento di altri depositi. L'autorizzazione,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

i trasferimenti in cauzione ad altri magazzini simili possono essere consentiti solo in via del tutto eccezionale e per singole partite se giustificati sotto l'aspetto economico od operativo e sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze ».

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

che può avere carattere di generalità anche per un solo prodotto, viene rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministero delle finanze.

L'inosservanza delle disposizioni che precedono è punita con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni.

Il divieto stabilito nel presente articolo non si applica per i depositi liberi collegati mediante tubazione a raffinerie, a depositi doganali od a depositi assimilati ai doganali di proprietà privata.

È esclusa, inoltre, dal predetto divieto la movimentazione dei prodotti petroliferi adulterati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonchè la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualità e quantità del prodotto.

Art. 8.

Il numero 1) dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso.

Art. 9.

Il servizio di accertamento dei prodotti petroliferi, anche con provenienza dall'estero o destinati all'esportazione, movimentati presso le raffinerie di oli minerali o gli stabilimenti petrolchimici è unificato ed affidato agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

L'inosservanza delle disposizioni che precedono è punita con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e a quattro volte l'imposta di fabbricazione relativa ai prodotti movimentati abusivamente. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni.

Il divieto stabilito nel presente articolo non si applica per i depositi liberi collegati mediante tubazione a raffinerie, a depositi doganali od a depositi assimilati ai doganali di proprietà privata, alla condizione che sia stata assolta l'imposta determinata ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 337.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Il servizio di accertamento qualitativo e quantitativo dei prodotti petroliferi, degli oli greggi di petrolio e dei gas di petrolio liquefatti anche per le destinazioni doganali di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, numero 43, movimentati presso le raffinerie di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I documenti doganali relativi alle importazioni ed esportazioni vengono perfezionati presso la sede della dogana, competente per territorio, sulla base dei predetti accertamenti.

Il servizio di accertamento dei prodotti petroliferi presso i depositi doganali ove si effettuano operazioni di miscelazione o additivazione, immissione in consumo sul territorio nazionale o trasferimenti in cauzione ad altri depositi od impianti di lavorazione è unificato. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina le modalità per l'effettuazione dell'unificazione, stabilendo i criteri in base ai quali il servizio viene affidato alla dogana o all'UTIF. In quest'ultimo caso i documenti doganali relativi alle operazioni di importazione o esportazione sono perfezionati secondo le modalità del comma precedente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

oli minerali o gli stabilimenti petrolchimici è unificato ed affidato agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

I documenti doganali, commerciali, di trasporto ed ogni altro documento la cui presentazione sia prescritta da disposizioni speciali vengono perfezionati dalla competente dogana sulla base dei predetti accertamenti.

Il servizio di accertamento dei prodotti petroliferi, degli oli greggi di petrolio e dei gas di petrolio liquefatti presso i depositi doganali ove si effettuano operazioni di miscelazione o additivazione, immissione in consumo sul territorio nazionale o trasferimenti in cauzione ad altri depositi od impianti di lavorazione è unificato. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina le modalità per l'effettuazione dell'unificazione stabilendo i criteri in base ai quali il servizio viene affidato alla dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. In questo ultimo caso i documenti doganali, commerciali, di trasporto ed ogni altro documento la cui presentazione sia prescritta da disposizioni speciali, sono perfezionati secondo le modalità del comma precedente.

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 5 hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.